



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

**REGOLAMENTO PER
L'ARMAMENTO DEL PERSONALE
DI POLIZIA LOCALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 29.07.2020

INDICE

CAPO 1 - GENERALITÀ NUMERO E TIPO DI ARMI E MUNIZIONI

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

ART. 3 - NUMERO DELLE ARMI E MUNIZIONI IN DOTAZIONE

CAPO 2 - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 4 - SERVIZI SVOLTI CON ARMI

ART. 5 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

ART. 6 - MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

ART. 7 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

ART. 8 - SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

CAPO 3 - TENUTA E CUSTODIA DELLA ARMI E MUNIZIONI

ART. 9 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

ART. 10 - CUSTODIA DELLE ARMI E MUNIZIONI

ART. 11 - SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

CAPO 4 - ADDESTRAMENTO

ART. 12 - ADDESTRAMENTO AL TIRO

CAPO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13 - NORME INTEGRATIVE

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

CAPO 1

GENERALITÀ NUMERO E TIPO DI ARMI E MUNIZIONI

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, l'armamento del Personale di Polizia Locale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2

TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1. L'arma in dotazione per difesa personale agli addetti al Servizio di Polizia Locale, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, è una delle pistole semiautomatiche, con caricatore di riserva, calibro 9 x 21, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, sia per il personale maschile che femminile.

ART. 3

NUMERO DELLE ARMI E MUNIZIONI IN DOTAZIONE

1. Il numero complessivo delle armi, di cui all'art. 2, in dotazione al Servizio di Polizia Locale, con relativo munizionamento corrisponde al numero di addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza maggiorato eventualmente di un arma, come dotazione di riserva, come di seguito specificato:

- a) n. 5 (cinque) pistole equivalenti al numero degli addetti al Servizio di Polizia Locale compresa l'arma di riserva;
- b) n. 250 (duecentocinquanta) munizioni, corrispondente al massimo consentito dalle vigenti disposizioni in materia e confermato in 50 (cinquanta) colpi per ogni arma.

2. Il Sindaco denuncia all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi e le munizioni acquistate per la dotazione e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi e munizioni in dotazione.

3. L'arma comune da sparo è prioritariamente assegnata al personale preordinato allo svolgimento dei servizi esterni.

CAPO 2

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 4

SERVIZI SVOLTI CON ARMI

1. Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza, servizi esterni di vigilanza, protezione della casa comunale e dell'eventuale armeria, i servizi notturni e di pronto intervento, nonché di tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalle leggi e dai regolamenti, sono svolte dagli addetti al Servizio di Polizia Locale con l'arma in dotazione.

2. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelli disciplinati dalle leggi 26 marzo 2001 n. 128 e 24 luglio 2008, n. 125, nonché da ogni altra norma in materia, salvo sia diversamente disposto dalle competenti Autorità di concerto con il Comandante o Coordinatore dell'Ufficio di Polizia Locale.

3. Gli addetti al Servizio di Polizia Locale, ai sensi del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, portano l'arma in dotazione per esigenze di difesa personale.

ART. 5 ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1. L'assegnazione dell'arma è subordinata al possesso:

- a) della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- b) dei requisiti psico-fisici e attitudinali prescritti dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare l'assegnatario dovrà essere in possesso del certificato anamnestico di idoneità previsto dall'art. 3 del D.M. 28 aprile 1998. Il Comandante o Coordinatore dell'Ufficio di Polizia Locale, può sempre richiedere una visita medica agli assegnatari di un'arma per verificare il permanere dell'idoneità psico-fisica; il rifiuto di sottoporsi a detta visita comporta l'immediato ritiro dell'arma. Le eventuali spese per le visite mediche e le relative certificazioni previste dal presente comma sono a carico dell'Amministrazione Comunale;
- c) dell'idoneità al maneggio dell'arma rilasciata dal Tiro a Segno Nazionale.

2. I requisiti di cui al comma precedente lettera b) devono essere verificati almeno ogni due anni e comunque ogni volta se ne presenti la necessità.

3. L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni (al massimo 50 colpi), è assegnata dal Sindaco agli addetti al Servizio di Polizia Locale in via continuativa con proprio provvedimento comunicato al Prefetto.

4. Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto al Servizio di Polizia Locale, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

5. Si applica, per quanto non previsto, le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.M. 145/87 nonché le disposizioni vigenti in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

ART. 6 MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

1. Il personale che effettua il servizio in uniforme porta l'arma nella fondina esterna. Il personale autorizzato ad effettuare il servizio in abiti borghesi porta l'arma in modo non visibile.

2. In servizio, l'arma va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio, salvo diverso ordine. In ogni spostamento l'arma va sempre tenuta in fondina e mai abbandonata.

3. A bordo dei veicoli in dotazione, l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo.

4. E' vietato portare l'arma dentro borse, borselli e simili contenitori.

5. Il personale armato deve evitare il deposito dell'arma assegnata in armadietti o cassetti o altri luoghi non idonei.

6. Lo scarico eventuale dell'arma deve avvenire nell'apposita postazione, fissa o mobile, dall'uopo predisposta.

7. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

8. Il Comandante o Coordinatore dell'Ufficio di Polizia Locale, o un suo delegato, deve eseguire periodicamente i controlli delle armi in dotazione per verificarne la funzionalità e produrre idonea relazione al Responsabile di Settore nonché al Sindaco.

9. E' consentito il porto dell'arma in dotazione, anche fuori dall'orario di servizio, nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

10. Il Comandante, può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme.

ART. 7 SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono svolti di norma senza l'arma in dotazione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art.9 del D.M. 145/87, agli addetti al Servizio di Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio nell'ambito territoriale di competenza, il luogo di servizio e viceversa. In tal caso è responsabilità dell'assegnatario la custodia dell'arma nel rispetto delle norme di sicurezza.

ART. 8 SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n° 65, che lo stesso sia svolto in uniforme e munito di arma.

2. Il Sindaco del Comune a cui appartiene il dipendente che presterà detto servizio comunica al Prefetto di Treviso ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti al Servizio di Polizia Locale autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

CAPO 3 TENUTA E CUSTODIA DELLA ARMI E MUNIZIONI

ART. 9 DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

1. L'addetto al Servizio di Polizia Locale, cui è assegnata l'arma, deve verificare:
 - a) al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;

- b) custodire con massima diligenza e cautela l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 12;

A tal fine, dovrà in particolare:

- a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
- b) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante gli eventuali servizi notturni che si dovessero organizzare o servizi esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
- c) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- d) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- e) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- f) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza;
- g) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, al Comando dei Carabinieri.

ART. 10 CUSTODIA DELLE ARMI E MUNIZIONI

1. Le armi e le munizioni in dotazione assegnate in via continuativa agli addetti al Servizio di Polizia Locale sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte con serratura di sicurezza o a combinazione e collocate in idoneo locale il cui accesso è riservato agli assegnatari delle armi.

2. Le armi e le munizioni non assegnate e quelle di riserva, salvo i momentanei depositi dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, o altra motivazione, sono affidate temporaneamente al Comandante o Coordinatore dell'Ufficio di Polizia Locale e custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in idoneo locale il cui accesso è riservato agli assegnatari delle armi.

3. In detti luoghi di custodia, unitamente alle armi e le munizioni in dotazione assegnate agli addetti al Servizio di Polizia Locale, sono istituiti idonei registri di carico e scarico come da disposizioni vigenti.

4. Le armi in dotazione e il relativo munizionamento, sono prelevati presso i luoghi di custodia dagli addetti al Servizio di Polizia Locale prima dell'inizio del servizio giornaliero e versate al termine dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 del presente regolamento. Le armi verranno riposte all'interno dell'armadio blindato e nelle apposite cassette personali con chiave, da ogni addetto al Servizio di Polizia Locale assegnatario.

5. L'arma è consegnata previa annotazione del provvedimento di assegnazione nell'apposito registro.

6. L'arma e le munizioni devono essere immediatamente affidate al Comandante o Coordinatore dell'Ufficio di Polizia Locale, ovvero a persona da lui nominata, nei seguenti casi:

- a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
- b) quando viene a mancare la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
- c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- d) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, del Comandante o Coordinatore dell'Ufficio di Polizia Locale, ovvero del Sindaco del personale raggiunto dal provvedimento.

7. E' sempre vietato l'uso delle armi al di fuori delle eventualità consentite dalla legge. Qualora si renda necessario l'uso dell'arma, l'addetto al Servizio di Polizia Locale assegnatario ne deve dare tempestiva comunicazione al Comandante o Coordinatore dell'Ufficio di Polizia Locale seguita da una relazione dettagliata su tale circostanza.

8. Una copia delle chiavi degli armadi blindati sono conservate dal Comandante o Coordinatore dell'Ufficio di Polizia Locale, secondo la normativa vigente.

9. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Comandante o Coordinatore dell'Ufficio di Polizia Locale e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal suo sostituto.

10. Il Comandante o Coordinatore dell'Ufficio di Polizia Locale verifica la regolarità dei registri, delle operazioni di movimentazione delle armi e delle munizioni e della rispondenza a quanto registrato.

11. L'autorità di Pubblica Sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n°110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritiene necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

ART. 11 SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

1. Le munizioni assegnate agli addetti al Servizio di Polizia Locale, devono essere sostituite obbligatoriamente almeno ogni cinque anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

2. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

CAPO 4 ADDESTRAMENTO

ART. 12 ADDESTRAMENTO AL TIRO

1. Gli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro e con armi comuni da sparo.

2. A tal fine il Comandante o Coordinatore dell'Ufficio di Polizia Locale provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, al tiro a segno nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28.5.1981, n° 286.

3. E' facoltà del Comandante o Coordinatore dell'Ufficio di Polizia Locale, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.

CAPO 5 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13

NORME INTEGRATIVE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n. 65, del D.M. 4 marzo.1987, n. 145, della legge 18. aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra disposizione vigente in materia.

ART. 14 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Treviso ai sensi dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65 nonché alla Regione del Veneto.